

COMUNE DI LEFFE

ESENZIONE ICI PRIMA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2011

Il decreto fiscale varato dal Consiglio dei Ministri (Dl 27 maggio 2008 n. 93) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124 stabilisce che a decorrere dal 2008 scompare l'ICI sulla **prima casa adibita ad abitazione principale** (dove c'è residenza anagrafica) e sue **pertinenze**.

Restano fuori dal taglio dell'imposta:

Ville – CATEGORIA A/8

Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico – CATEGORIA A/9

Abitazioni signorili – CATEGORIA A/1.

Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 art. 8 del Dl 504/1992 e disposizioni richiamate.

L'esenzione ICI decorre solo dal 2008 e non è retroattiva.

Il concetto di **pertinenza** è espresso dall'art. 817 del Codice Civile:

le pertinenze sono cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra cosa. Pertanto la pertinenza è caratterizzata da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e impresso da un comportamento volontario e durevole del **proprietario della cosa principale**. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali:

C/2 – cantine - soffitte - magazzini

C/6 – autorimesse – rimesse - scuderie

C/7 – tettoie chiuse o aperte

purché non locate e non adibite ad attività commerciali e/o artigianali.

Riepilogando: devono appartenere allo stesso proprietario dell'immobile che detiene il bene principale, sono limitate alla prima casa adibita ad abitazione principale ed essere situate in prossimità dell'abitazione principale.